



## **Le Convenzioni Internazionali**

Dott. Gianfranco Tegas

Dott. Sergio Mura

Il diritto internazionale tributario è dato dal complesso di disposizioni internazionali aventi ad oggetto fattispecie tributarie.

Le relative fonti sono:

1-le convenzioni bilaterali o plurilaterali in materia tributaria

2-i trattati internazionali

3-le consuetudini internazionali

Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L'Italia ha aderito alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l'obiettivo di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d'Europa e l'OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d'Europa né dell'OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previsti sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

Il modello OCSE è corredato da un commentario redatto dagli esperti del comitato affari fiscali (i quali rappresentano i governi degli stati membri).

Il commentario è fondamentale ai fini dell'interpretazione delle norme del modello.

È, quindi, fonte ufficiale del diritto internazionale tributario visto che integra le singole disposizioni del modello.

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.

Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l'effettuazione di verifiche simultanee.

Le norme delle convenzioni internazionali sono norme legislative interne di carattere speciale e prevalgono su quelle interne solo quando sono più favorevoli per il contribuente.

Le norme dell'Unione Europea sono prevalenti rispetto a quelle dettate dalle convenzioni tra stati (quindi in caso di contrasto tra di esse si applicano le norme dell'Unione Europea).

Occorre a tal fine distinguere due casi:

A-se la convenzione è stipulata da due stati membri, il diritto dell'Unione si applica ad entrambi in luogo della norma della convenzione.

B-se la convenzione è stipulata tra uno stato membro e uno stato terzo, allora il diritto dell'unione europea si applica solo allo stato membro.

Le convenzioni internazionali si applicano nei confronti dei soggetti fiscalmente residenti in uno o in entrambi gli stati contraenti; in tal senso residente è colui il quale è assoggettato ad imposta in forza di un legame di tipo personale in virtù della legislazione dello stato.

Le tie-breaker rules

La relativa funzione è risolvere le ipotesi di doppia residenza per evitare problemi di doppia imposizione, attraverso determinati criteri che sono:

1-criterio dell'abitazione permanente

2-criterio del centro degli interessi vitali

3-criterio della dimora abituale

4-criterio della nazionalità

I criteri si applicano secondo tale ordine gerarchico. In caso di infruttuosa applicazione di tali criteri allora si applicherà la procedura amichevole.

Per le persone giuridiche l'unico criterio di riferimento per individuare la residenza ai fini fiscali è il criterio della sede della direzione effettiva.

Il fenomeno della doppia imposizione internazionale può avere due forme:

-doppia imposizione internazionale giuridica: si ha quando due stati (con tributi identici o simili) colpiscono per il medesimo presupposto lo stesso soggetto.

-doppia imposizione internazionale economica: si ha quando due stati colpiscono per lo stesso fatto economico due soggetti differenti.

Le norme convenzionali, al fine di eliminare la doppia residenza, agiscono come distributive rules (cioè norme di ripartizione); vengono così definite perché ripartiscono la competenza all'imposizione tra lo stato di residenza e lo stato della fonte.

-lo stato di residenza è lo stato in cui il soggetto (su cui grava la doppia imposizione) ha la propria residenza.

-stato della fonte: è lo stato in cui viene prodotto il reddito oggetto della tassazione.

Esistono due modalità di ripartizione:

-individuare la competenza all'imposizione di uno tra gli stati convenzionati.

-riconoscere la competenza all'imposizione ad entrambi gli stati(con o senza limiti)

In base alla modalità di ripartizione della competenza tra gli stati convenzionati, è possibile distinguere tre tipi di reddito:

-redditi tassabili solamente nello stato di residenza.

-redditi tassabili in entrambi gli stati, ma con delle limitazioni per lo stato della fonte.

-redditi tassabili in entrambi gli stati senza alcuna limitazione.

La stabile organizzazione è la “sede fissa attraverso la quale un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Al fine di generare fenomeni di doppia imposizione, occorre che tale sede fissa si trovi in uno stato differente rispetto allo stato di residenza dell’impresa madre.

Esistono due tipi di stabile organizzazione:

- la stabile organizzazione materiale (è il complesso di beni organizzati, utili e strumentali allo svolgimento dell’attività economica).
- la stabile organizzazione personale: è il soggetto (persona fisica) che opera in uno stato diverso da quello di residenza dell’impresa, svolgendo attività che sono imputabili all’impresa stessa.

Gli utili di un’impresa di uno stato contraente sono imponibili solo in detto stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

Quindi saranno tassati dallo stato in cui ha sede la stabile organizzazione quegli utili che la stabile organizzazione produrrebbe se fosse entità economico-giuridica distinta dall’impresa madre.

Al fine dell’eliminazione della doppia imposizione, il modello OCSE prevede che determinati redditi, se vengono tassati nello stato della fonte, non debbano di conseguenza essere tassati dallo stato di residenza. Esistono due strumenti con cui tutto ciò si concretizza:

- il metodo dell’esenzione
- metodo del credito di imposta

Il metodo dell’esenzione può essere attuato con due diverse modalità:

- esenzione piena: il reddito prodotto all’estero non assume nessuna rilevanza nello stato di residenza.
- esenzione con progressività: il reddito prodotto all’estero viene preso in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare al reddito complessivo.

Il metodo del credito di imposta può essere riconosciuto per i redditi prodotti e tassati all’estero. Il credito può essere:

- limitato (e pari alla quota dell’imposta dovuta, nello stato di residenza, sul reddito prodotto all’estero)
- illimitato.

Una procedura amichevole è volta alla risoluzione delle controversie che possono sorgere per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali sulle doppie imposizioni.

Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le autorità fiscali competenti degli stati contraenti, al fine di risolvere eventuali problemi applicativi delle convenzioni.

Questa procedura però non è ne obbligatoria né vincolante per le amministrazioni al fine del raggiungimento di un accordo.

Inoltre se entro due anni dall’avvio della procedura amichevole non viene raggiunta nessuna soluzione al fine di eliminare la doppia imposizione, il contribuente può far ricorso alla procedura arbitrale (in tal caso viene istituita una commissione di esperti, che sono tenuti, entro sei mesi, ad esprimersi in tal ambito con un parere vincolante).

### Altri Accordi fiscali

"Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale", fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007. Ratificata dall'Italia con legge 7 luglio 2016, n. 137 (G.U. Serie Generale n. 170 del 22.07.2016). In vigore dal 15 ottobre 2016

### Procedure amichevoli internazionali

La procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure - MAP) è uno strumento per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione.

La MAP prevede la consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi contraenti, le quali attraverso le rispettive "autorità competenti", dialogano al fine di risolvere una controversia fiscale internazionale (casi di doppia imposizione fiscale, esatta interpretazione o applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni).

Dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate è l'autorità competente per la trattazione delle MAP relative ai casi di doppia imposizione riguardanti contribuenti individuati, nonché degli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento (Advance Pricing Agreement, APA). I casi pendenti al 31 dicembre 2016 di procedure amichevoli riguardanti contribuenti individuati verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento delle Finanze rimane l'autorità competente per le MAP relative a questioni generali derivanti dall'interpretazione o applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

### TIEA (Tax Information Exchange Agreement)

Il TIEA (Tax Information Exchange Agreement) è un accordo, il cui modello è stato elaborato in ambito OCSE, che disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, Giurisdizioni e Territori.

Isole Cayman  
Firma: Londra 3.12.2012  
Ratifica: L. 18.06.2015, n.100  
13.08.2015

Isole Cook  
Firma: Wellington 17.05.2011  
Ratifica: L. 17.10.2014, n.157

Guernsey  
Firma: Londra 5.09.2012  
Ratifica: L. 10.02.2015, n.16  
10.06.2015

Gibilterra  
Firma: Londra 2.10.2012  
Ratifica: L. 3.12.2014, n.187  
12.06.2015

Isola di Man  
Firma: Londra 16.09.2013  
Ratifica: L. 10.02.2015, n.12  
10.06.2015

Stato di Jersey  
Firma: Londra 13.3.2012  
Ratifica: L. 17.10.2014, n.158  
26.01.2015

### CONVENZIONI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI:

Paese contraente:  
Albania  
Stipula:  
Firma: Tirana 12.12.1994  
Ratifica: L. 21.05.1998, n.175  
In vigore dal:  
21.12.1999

Paese contraente:  
Algeria  
Stipula:  
Firma: Algeri 03.02.1991  
Ratifica: L. 14.12.1994, n.711  
In vigore dal:  
30.06.1995

Paese contraente:  
Arabia Saudita  
Stipula:  
Firma: Riad 13.01.2007  
Ratifica: L. 22.10.2009, n.159  
In vigore dal:  
01.12.2009

Paese contraente:  
Argentina  
Stipula:  
Firma: Roma 15.11.1979  
Ratifica: L. 27.04.1982, n.282  
In vigore dal:  
15.12.1983

Paese contraente:  
Armenia  
Stipula:  
Firma: Roma 14.06.2002  
Ratifica: L. 25.10.2007, n.190  
In vigore dal:  
05.05.2008

Paese contraente:  
Australia  
Stipula:  
Firma: Canberra 14.12.1982  
Ratifica: L. 27.05.1985, n.292  
In vigore dal:  
05.11.1985

Paese contraente:  
Austria  
Stipula:  
Firma: Vienna 29.06.1981  
Ratifica: L. 18.10.1984, n.762  
In vigore dal:  
06.04.1985

Paese contraente:  
Azerbaijan  
Stipula:  
Firma: Bakù 21.07.2004  
Ratifica: L. 03.02.2011, n. 6  
In vigore dal:  
13.08.2011

Paese contraente:  
Belgio  
Stipula:  
Firma: Roma 29.04.1983  
Ratifica: L. 03.04.1989, n.148  
In vigore dal:  
29.07.1989

Paese contraente:  
Protocollo aggiuntivo  
Firma: Bruxelles 11/10/2004  
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6  
Stipula:  
17.04.2013

Paese contraente:  
Bangladesh  
Stipula:  
Firma: Roma 20.03.1990  
Ratifica: L. 05.07.1995, n.301  
In vigore dal:  
07.07.1996

Paese contraente:  
Bielorussia  
Stipula:  
Firma: Minsk 11.08.2005  
Ratifica: L. 29.05.2009, n. 74  
In vigore dal:  
30.11.2009

Paese contraente:  
Brasile  
Stipula:  
Firma: Roma 03.10.1978  
Ratifica: L. 29.11.1980, n. 844  
In vigore dal:  
24.04.1981

Paese contraente:  
Bulgaria  
Stipula:  
Firma: Sofia 21.09.1988  
Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389  
In vigore dal:  
10.06.1991

Paese contraente:  
Canada  
Stipula:  
Firma: Ottawa 03.06.2002  
Ratifica: L. 24.03.2011  
In vigore dal:  
25.11.2011

Paese contraente:  
Cina  
Stipula:  
Firma: Pechino 31.10.1986  
Ratifica: L. 31.10.1989, n.376  
In vigore dal:  
13.12.1990

Paese contraente:  
Cipro  
Stipula:  
Firma: Nicosia 04.06.2009  
Ratifica: L. 03.05.2010, n.70  
In vigore dal:  
23.11.2010

Paese contraente:  
Congo  
Stipula:  
Firma: Brazzaville 15.10.2003  
Ratifica: L. 30.12.2005, n.288  
In vigore dal:  
26.06.2014

Paese contraente:  
Corea del Sud  
Stipula:  
Firma: Seul 10.01.1989  
Ratifica: L. 10.02.1992, n.199  
In vigore dal:  
14.07.1992

Paese contraente:  
Protocollo aggiuntivo  
Firma: Seul 03.04.2012  
Ratifica: L. 17.10.2014, n.156  
Stipula:  
23.01.2015

Paese contraente:  
Costa d'Avorio  
Stipula:  
Firma: Abidjan 30.07.1982  
Ratifica: L. 27.05.1985, n.293  
In vigore dal:  
15.05.1987

<p>Paese contraente: Croazia Stipula: Firma: Roma 20.10.1999 Ratifica: L. 29.05.2009, n.75 In vigore dal: 15.12.2010</p>	<p>Paese contraente: Danimarca Stipula: Firma: Copenaghen 05.05.1999 Ratifica: L. 11.07.2002, n.170 In vigore dal: 27.01.2003</p>	<p>Paese contraente: Ecuador Stipula: Firma: Quito 23.05.1984 Ratifica: L. 31.10.1989, n.377 In vigore dal: 01.02.1990</p>	<p>Paese contraente: Egitto Stipula: Firma: Roma 07.05.1979 Ratifica: L. 25.05.1981, n.387 In vigore dal: 28.04.1982</p>	<p>Paese contraente: Emirati Arabi Uniti Stipula: Firma: Abu Dhabi 22.01.1995 Ratifica: L.28.08.1997, n.309 In vigore dal: 05.11.1997</p>	<p>Paese contraente: Estonia Stipula: Firma: Tallinn 20.03.1997 Ratifica: L.19.10.1999, n.427 In vigore dal: 22.02.2000</p>	<p>Paese contraente: Etiopia Stipula: Firma: Roma 08.04.1997 Ratifica: L. 19.08.2003, n.242 In vigore dal: 09.08.2005</p>
<p>Paese contraente: Federazione Russa Stipula: Firma: Roma 09.04.1996 Ratifica: L. 09.10.1997, n.370 In vigore dal: 30.11.1998</p>	<p>Paese contraente: Protocollo aggiuntivo Firma: Lecce 13.06.2009 Ratifica:L. 13.05.2011 n.80 Stipula: 01.06.2012</p>	<p>Paese contraente: Filippine Stipula: Firma: Roma 05.12.1980 Ratifica: L. 28.08.1989, n.312 In vigore dal: 15.06.1990</p>	<p>Paese contraente: Finlandia Stipula: Firma: Helsinki 12.06.1981 Ratifica: L. 25.01.1983, n.38 In vigore dal: 23.10.1983</p>	<p>Paese contraente: Francia Stipula: Firma: Venezia 05.10.1989 Ratifica: L. 07.01.1992, n.20 In vigore dal: 01.05.1992</p>	<p>Paese contraente: Georgia Stipula: Firma: Roma 31.10.2000 Ratifica: L.11.07.2003, n.205 In vigore dal: 19.02.2004</p>	<p>Paese contraente: Ghana Stipula: Firma: Accra 19.02.2004 Ratifica: L. 06.02.2006, n.48 In vigore dal: 5.07.2006</p>
<p>Paese contraente: Germania Stipula: Firma: Bonn 18.10.1989 Ratifica: L. 24.11.1992, n.459 In vigore dal: 26.12.1992</p>	<p>Paese contraente: Giappone Stipula: Firma: Tokyo 20.03.1969 Ratifica: L. 18.12.1972, n.855 In vigore dal: 17.03.1973</p>	<p>Paese contraente: Giordania Stipula: Firma: Amman 16.03.2004 Ratifica: L. 23.10.2009, n.160 In vigore dal: 10.05.2010</p>	<p>Paese contraente: Grecia Stipula: Firma: Atene 03.09.1987 Ratifica: L.30.12.1989, n.445 In vigore dal: 20.09.1991</p>	<p>Paese contraente: Hong Kong Stipula: Firma: Hong Kong 14.01.2013 Ratifica: L.18.06.2015, n.96 In vigore dal: 10.08.2015</p>	<p>Paese contraente: India Stipula: Firma: New Delhi 19.02.1993 Ratifica: L. 14.07.1995, n.319 In vigore dal: 23.11.1995</p>	<p>Paese contraente: Indonesia Stipula: Firma: Giacarta 18.02.1990 Ratifica: L. 14.12.1994, n.707 In vigore dal: 02.09.1995</p>
<p>Paese contraente: Irlanda Stipula: Firma: Dublino 11.06.1971 Ratifica: L. 09.10.1974, n.583 In vigore dal: 14.02.1975</p>	<p>Paese contraente: Islanda Stipula: Firma: Roma 10.09.2002 Ratifica: L. 04.08.2008, n. 138 In vigore dal: 14.10.2008</p>	<p>Paese contraente: Israele Stipula: Firma: Roma 08.09.1995 Ratifica: L. 09.10.1997, n.371 In vigore dal: 06.08.1998</p>	<p>Paese contraente: Jugoslavia Ex: Stipula: Firma: Belgrado 24.02.1982 Ratifica: L. 18.12.1984, n.974 In vigore dal: 03.07.1985</p>	<p>Paese contraente: Kazakistan Stipula: Firma: Roma 22.09.1994 Ratifica: L. 12.03.1996, n.174 In vigore dal: 26.02.1997</p>	<p>Paese contraente: Kuwait Stipula: Firma: Roma 17.12.1987 Ratifica: L. 07.01.1992, n.53 In vigore dal: 11.01.1993</p>	<p>Paese contraente: Lettonia Stipula: Firma: Riga 21.05.1997 Ratifica: L. 18.03.2008, n.73 In vigore dal: 16.04.2008</p>
<p>Paese contraente: Libano Stipula: Firma: Beirut 22.11.2000 Ratifica: L. 03.06.2011, n.87 In vigore dal: 21.11.2011</p>	<p>Paese contraente: Lussemburgo Stipula: Firma: Lussemburgo 03.06.1981 Ratifica: L.14.08.1982, n.747 In vigore dal: 04.02.1983</p>	<p>Paese contraente: Protocollo aggiuntivo Firma: Lussemburgo 21.06.2012 Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150 Stipula: 20.01.2015</p>	<p>Paese contraente: Macedonia Stipula: Firma: Roma 20.12.1996 Ratifica: L. 19.10.1999, n.482 In vigore dal: 08.06.2000</p>	<p>Paese contraente: Malaysia Stipula: Firma: Kuala Lumpur 28.01.1984 Ratifica: L. 14.10.1985, n.607 In vigore dal: 18.04.1986</p>	<p>Paese contraente: Malta Stipula: Firma: La Valletta 16.07.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.304 In vigore dal: 08.05.1985</p>	<p>Paese contraente: Marocco Stipula: Firma: Rabat 07.06.1972 Ratifica: L. 05.08.1981, n.504 In vigore dal: 10.03.1983</p>
<p>Paese contraente: Mauritius Stipula: Firma: Port Louis 09.03.1990 Ratifica: L. 14.12.1994, n.712 In vigore dal: 28.04.1995</p>	<p>Paese contraente: Protocollo aggiuntivo Firma: Port Louis 09.12.2010 Ratifica: 31.08.2012 Stipula: 19.11.2012</p>	<p>Paese contraente: Messico Stipula: Firma: Roma 08.07.1991 Ratifica: L. 14.12.1994, n.710 In vigore dal: 12.03.1995</p>	<p>Paese contraente: Moldova Stipula: Firma: Roma 03.07.2002 Ratifica: L.03.02.2011, n.8 In vigore dal: 14.07.2011</p>	<p>Paese contraente: Mozambico Stipula: Firma: Maputo 14.12.1998 Ratifica: L.23.04.2003, n.110 In vigore dal: 06.08.2004</p>	<p>Paese contraente: Norvegia Stipula: Firma: Roma 17.06.1985 Ratifica: L. 02.03.1987, n.108 In vigore dal: 25.05.1987</p>	<p>Paese contraente: Nuova Zelanda Stipula: Firma: Roma 06.12.1979 Ratifica: L. 10.07.1982, n.566 In vigore dal: 23.03.1983</p>



<p>Paese contraente: Oman Stipula: Firma: Mascate 06.05.1998 Ratifica: L. 11.03.2002, n.50 In vigore dal: 22.10.2002</p>	<p>Paese contraente: Paesi Bassi Stipula: Firma: L'Aja 08.05.1990 Ratifica: L. 26.07.1993, n.305 In vigore dal: 03.10.1993</p>	<p>Paese contraente: Pakistan Stipula: Firma: Roma 22.06.1984 Ratifica: L. 28.08.1989, n.313 In vigore dal: 27.02.1992</p>	<p>Paese contraente: Polonia Stipula: Firma: Roma 21.06.1985 Ratifica: L. 21.02.1989, n.97 In vigore dal: 26.09.1989</p>	<p>Paese contraente: Portogallo Stipula: Firma: Roma 14.05.1980 Ratifica: L. 10.07.1982, n.562 In vigore dal: 15.01.1983</p>	<p>Paese contraente: Qatar Stipula: Firma: Roma 15.10.2002 Ratifica: L. 02.07.2010, n.118 In vigore dal: 07.02.2011</p>	<p>Paese contraente: Regno Unito Stipula: Firma: Pallanza 21.10.1988 Ratifica: L. 05.11.1990, n.329 In vigore dal: 31.12.1990</p>
<p>Paese contraente: Repubblica Ceca Stipula: Firma: Praga 05.05.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.303 In vigore dal: 26.06.1984</p>	<p>Paese contraente: Repubblica Slovacca Stipula: Firma: Praga 05.05.1981 Ratifica: L. 02.05.1983, n.303 In vigore dal: 26.06.1984</p>	<p>Paese contraente: Romania Stipula: Firma: Bucarest 14.01.1977 Ratifica: L. 18.10.1978, n.680 In vigore dal: 06.02.1979</p>	<p>Paese contraente: San Marino Stipula: Firma: Roma 21 marzo 2002 Ratifica: L. 19.07.2013, n. 88 In vigore dal: 03.10.2013</p>	<p>Paese contraente: Protocollo di modifica Firma: Roma 13 giugno 2012 Ratifica: L. 19.07.2013, n. 88 Stipula: 03.10.2013</p>	<p>Paese contraente: Senegal Stipula: Firma: Roma 20.07.1998 Ratifica: L. 20.12.2000, n.417 In vigore dal: 24.10.2001</p>	<p>Paese contraente: Siria Stipula: Firma: Damasco 23.11.2000 Ratifica: L. 28.04.2004, n.130 In vigore dal: 15.01.2007</p>
<p>Paese contraente: Singapore Stipula: Firma: Singapore 29.01.1977 Ratifica: L. 26.07.1978, n.575 In vigore dal: 12.01.1979</p>	<p>Paese contraente: Protocollo aggiuntivo Firma: Singapore 24.05.2011 Ratifica: L.31.08.2012, n. 157 Stipula: 19.10.2012</p>	<p>Paese contraente: Slovenia Stipula: Firma: Lubiana 11.09.2001 Ratifica: L. 29.05.2009, n.76 In vigore dal: 12.01.2010</p>	<p>Paese contraente: Spagna Stipula: Firma: Roma 08.09.1977 Ratifica: L. 29.09.1980, n.663 In vigore dal: 24.11.1980</p>	<p>Paese contraente: Sri Lanka Stipula: Firma: Colombo 28.03.1984 Ratifica: L. 28.08.1989, n.314 In vigore dal: 09.05.1991</p>	<p>Paese contraente: Stati Uniti Stipula: Firma: Washington 25.08.1999 Ratifica: L. 03.03.2009, n.20 In vigore dal: 16.12.2009</p>	<p>Paese contraente: Sud Africa Stipula: Firma: Roma 16.11.1995 Ratifica: L. 15.12.1998, n.473 In vigore dal: 02.03.1999</p>
<p>Paese contraente: Svezia Stipula: Firma: Roma 06.03.1980 Ratifica: L. 04.06.1982, n.439 In vigore dal: 05.07.1983</p>	<p>Paese contraente: Svizzera Stipula: Firma: Roma 09.03.1976 Ratifica: L. 23.12.1978, n.943 In vigore dal: 27.03.1979</p>	<p>Paese contraente: Protocollo di modifica: Firma: Milano il 23.02.2015 Ratifica: L. 4.05.2016, n.69 Stipula: 13.07.2016</p>	<p>Paese contraente: Tanzania Stipula: Firma: Dar Es Salam 07.03.1973 Ratifica: L. 07.10.1981, n.667 In vigore dal: 06.05.1983</p>	<p>Paese contraente: Thailandia Stipula: Firma: Bangkok 22.12.1977 Ratifica: L. 02.04.1980, n.202 In vigore dal: 31.05.1980</p>	<p>Paese contraente: Trinidad e Tobago Stipula: Firma: Port of Spain 26.03.1971 Ratifica: L. 20.03.1973, n.167 In vigore dal: 19.04.1974</p>	<p>Paese contraente: Tunisia Stipula: Firma: Tunisi 16.05.1979 Ratifica: L. 25.05.1981, n.388 In vigore dal: 17.09.1981</p>
<p>Paese contraente: Turchia Stipula: Firma: Ankara 27.07.1990 Ratifica: L. 07.06.1993, n.195 In vigore dal: 01.12.1993</p>	<p>Paese contraente: Ucrania Stipula: Firma: Kiev 26.02.1997 Ratifica: L. 11.07.2002, n.169 In vigore dal: 25.02.2003</p>	<p>Paese contraente: Uganda Stipula: Firma: Kampala 06.10.2000 Ratifica: L. 10.02.2005, n.18 In vigore dal: 18.11.2005</p>	<p>Paese contraente: Ungheria Stipula: Firma: Budapest 16.05.1977 Ratifica: L. 23.07.1980, n.509 In vigore dal: 01.12.1980</p>	<p>Paese contraente: Unione Sovietica Ex: (1) Stipula: Firma: Roma 26.02.1985 Ratifica: L. 19.07.1988, n.311 In vigore dal: 30.07.1989</p>	<p>Paese contraente: Uzbekistan Stipula: Firma: Roma 21.11.2000 Ratifica: L.10.01.2004, n.22 In vigore dal: 26.05.2004</p>	<p>Paese contraente: Venezuela Stipula: Firma: Roma 05.06.1990 Ratifica: L. 10.02.1992, n.200 In vigore dal: 14.09.1993</p>
		<p>Paese contraente: Vietnam Stipula: Firma: Hanoi 26.11.1996 Ratifica: L. 15.12.1998, n.474 In vigore dal: 22.02.1999</p>		<p>Paese contraente: Zambia Stipula: Firma: Lusaka 27.10.1972 Ratifica: L. 27.04.1982, n.286 In vigore dal: 30.03.1990</p>		